



Piano Sociale di Zona Penisola Sorrentina e Capri Ambito Territoriale Napoli Tredici

Provincia di Napoli

Regolamento per

L'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali



Sommario

SOMMARIO	2
PREMESSA	4
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI	5
Articolo 1 - Finalità del Regolamento	5
Articolo 2 - Ruolo dei Servizi Sociali	5
Articolo 3 – Finalità e Obiettivi dei Servizi Sociali	5
Articolo 4 – Oggetto del Regolamento	6
Articolo 5 - Destinatari	6
Articolo 6 - Modalità e requisiti d'accesso	6
Articolo 7 – Selezione all'accesso - I.S.E. e I.S.E.E	7
Articolo 8 – Graduatoria per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate	8
8.1 - Minimo vitale.....	8
8.2 - Fasce d'accesso.....	8
8.3 – Parametri ulteriori d'accesso.....	9
8.4 - Situazioni particolari.....	11
8.5 - Graduatoria.....	12
8.6 - Graduatoria permanente.....	12
Articolo 9 – Tariffe e partecipazione alla spesa degli utenti	13
Articolo 10 – Controllo dei requisiti d'accesso	13
Articolo 11 – Diffusione e pubblicizzazione	13
Articolo 12 – Elaborazione, conservazione e archivio delle domande di accesso e dei documenti relativi - Riservatezza	14
Articolo 13 – Istruttoria, erogazione, variazione, cessazione, sospensione e rinuncia delle prestazioni	14
13.1 – Istruttoria ed erogazione.....	14
13.2 - Variazione.....	15
13.3 – Cessazione, sospensione e rinuncia dell'erogazione.....	15
Articolo 14 – Ricorsi e Reclami	15

<u>Articolo 15 – Recupero crediti.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 16 – Partecipazione attiva dei destinatari.....</u>	<u>16</u>
16.1 – Accesso agli atti amministrativi.....	16
<u>Articolo 17 – Disciplinari e procedure specifiche per l’accesso ai</u>	
<u>Servizi/Interventi.....</u>	<u>16</u>
17.1 – Norma generale.....	16
17.2 - Presa in carico.....	17
17.3 – Prestazioni socio-sanitarie integrate (L.E.A.).....	17
17.4 – Prestazioni integrate con altre Agenzie Sociali Territoriali.....	17
<u>Art. 18 – Norma di rinvio.....</u>	<u>17</u>

Premessa

Il “Regolamento” nasce dal principio che nella gestione dei Servizi Sociali non deve essere operata nessuna distinzione relativa al sesso, alla razza/etnia, alla lingua, alle convinzioni religiose, alle opinioni politiche, alle condizioni personali o sociali.

Il presente “documento” è rivolto alle persone, per il tramite degli operatori sociali, ed ha come metro di misura le risorse e i bisogni dei destinatari dei servizi e degli interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona.

E’ un “testo” che è *norma* ma anche *progetto*, garantisce trasparenza ma anche l’intento di perseguire efficienza ed efficacia, è costituito da regole e numeri ma il suo obiettivo è dare impulso alla gestione sociale partecipata dei Servizi Pubblici.

Intende essere un chiaro “punto di riferimento”, nato dagli orientamenti legislativi e dalla lettura del nostro territorio, ma soprattutto dal confronto di chi lavora al servizio delle persone: istituzioni, terzo settore, organizzazioni dei cittadini, OO. SS., destinatari degli interventi, cittadini sociali,

Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

Il Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali indica, **in via generale e programmatica**, le modalità definite dagli "Attori" del Welfare Locale per l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona, per promuovere, sostenere ed affiancare l'individuo, la famiglia e i gruppi sociali, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale.

Articolo 2 - Ruolo dei Servizi Sociali

I Servizi Sociali operano per concretizzare e rendere disponibili ed accessibili i servizi, gli interventi, i progetti, le azioni e le iniziative destinate, a qualsiasi titolo, alle persone e ai gruppi sociali, nel rispetto delle norme vigenti, delle indicazioni scientifiche consolidate e dei codici deontologici del lavoro sociale professionale.

I Servizi Sociali sono titolari delle funzioni relative alla programmazione, all'organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali di competenza degli Enti Locali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, unitarietà, disponibilità finanziaria (con particolare riferimento ai finanziamenti provinciali, regionali, statali, europei, pubblici o privati) e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia regolamentare ed organizzativa.

Articolo 3 – Finalità e Obiettivi dei Servizi Sociali

I Servizi Sociali tendono, nella realizzazione delle finalità del presente Regolamento, al conseguimento degli obiettivi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale. Di seguito si specificano gli obiettivi generali perseguiti.

□ Prevenire e rimuovere le cause di ordine fisico, psicologico, culturale, ambientale, relazionale e socio-economiche che possono provocare situazioni di disagio o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita (familiare e/o sociale), di formazione e di lavoro, con particolare attenzione alle dinamiche di "esclusione sociale", alle "nuove povertà", all'integrazione socio culturale della "società multi etnica" e alla più complessiva "inclusione" di tutte le persone.

□ Garantire il diritto delle persone a non essere allontanate dalla propria famiglia e dalla propria comunità locale, attraverso l'accesso prioritario ai Servizi/Interventi presso il domicilio/territorio per le persone che ne hanno i requisiti.

□ Assicurare la disponibilità, l'accessibilità, la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà di scelta e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità dei bisogni e delle risorse, secondo i principi di universalità, proporzionalità, equità e riservatezza.

□ Promuovere, sostenere, garantire e proteggere i diritti e le opportunità in favore delle persone della famiglia e dei gruppi sociali, così come definiti dal vigente Piano Sociale di Zona, in vista di una "comunità locale accogliente" e della "cittadinanza attiva" del cittadino/utente.

□ Promuovere l'emancipazione delle persone interessate dalle situazioni di bisogno e dalle esigenze che determinano l'accesso alle prestazioni sociali, al fine di assicurare una costante tensione all'autonomia e all'indipendenza, anche attraverso forme di partecipazione attiva alla gestione delle prestazioni, nonché alla definizione e alla valutazione del sistema dell'offerta dei servizi e degli interventi.

In seguito all'introduzione nel sistema normativo di modifiche, integrazioni, abrogazioni ed innovazioni, possono essere previsti ulteriori finalità e obiettivi di competenza del presente Regolamento.

Articolo 4 – Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale.

Il Regolamento definisce per gli stessi Servizi/Interventi:

- a) i destinatari;
- b) le modalità ed i requisiti di accesso;

nonché i criteri per:

- c) la selezione all'accesso;
- d) la graduazione dell'accesso;
- e) la definizione delle tariffe e la partecipazione alla spesa;
- f) il controllo dei requisiti d'accesso;
- g) la diffusione e la pubblicizzazione delle informazioni;
- h) l'elaborazione, la conservazione e l'archivio delle domande di accesso, la riservatezza;
- i) l'istruttoria, l'erogazione, la variazione, la cessazione, la sospensione e la rinuncia delle prestazioni;
- j) i reclami e i ricorsi;
- k) il recupero dei crediti;
- l) la partecipazione attiva dei destinatari;
- m) la disciplina degli specifici Servizi/Interventi.

Articolo 5 - Destinatari

Sono destinatari dei Servizi/Interventi tutte le persone residenti nell'Ambito Territoriale, le cui domande d'accesso o situazioni sociali sono incluse tra le finalità e gli obiettivi del vigente Piano Sociale di Zona.

Sono, altresì, destinatari dei Servizi/Interventi anche le persone non residenti nell'Ambito Territoriale, ai sensi delle normative vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili e con particolare riferimento alle persone accolte dalle strutture di ricezione turistica, con la finalità di sostenerle in situazioni di bisogno e/o esigenza caratterizzate dall'emergenza, dall'urgenza e/o dalla temporaneità.

Articolo 6 - Modalità e requisiti d'accesso

Per accedere ai Servizi/Interventi occorre, di norma, produrre una domanda d'accesso specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

Nel caso di Servizi/Interventi di promozione, prevenzione, nuova istituzione, innovativi, urgenti, derivanti da obblighi definiti da specifica norma, derivanti da segnalazioni formali e non, relativi a persone materialmente impossibilitate, anche su iniziativa di Agenzie Territoriali, gli Uffici Servizi Sociali avviano le procedure per l'accesso delle persone ai Servizi/Interventi, anche in assenza di una formale domanda d'accesso.

La domanda d'accesso, in ogni caso, deve essere, successivamente, formalizzata nei termini previsti dal disciplinare e dalle procedure dello specifico Servizio/Intervento, nonché dalle norme vigenti.

Successivamente alla produzione della domanda d'accesso, gli interessati hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione di qualsiasi requisito che è stato dichiarato nella domanda di accesso al servizio/intervento.

Per ogni Servizio/Intervento, le persone interessate sono tenute ad informarsi, sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti loro richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, rivolgendosi all'Ufficio Servizi Sociali competente per territorio.

Le domande di accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate devono, ai sensi della normativa vigente, essere accompagnate da apposita "Dichiarazione Sostitutiva Unica" (da qui in avanti

definita con l'acronimo "D.S.U."), necessaria per l'individuazione dell' "Indicatore della Situazione Economica" (da qui in avanti definito con l'acronimo "I.S.E.") e dell' "indicatore della Situazione Economica Equivalente" (da qui in avanti definito con l'acronimo "I.S.E.E."), tranne che nel caso di domanda di accesso con pagamento totale del costo del servizio/intervento.

E' fatto salvo il rispetto di particolari procedure derivanti da specifiche disposizioni di legge.

Oltre ai parametri "I.S.E. e I.S.E.E.", ulteriori requisiti, valutati per l'accesso ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, oppure collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni, sono i seguenti:

- a) presenza/assenza di altre persone o soggetti tenuti a provvedere alla situazione di disagio/rischio sociale/esigenza che interessa la persona;
- b) capacità della persona di provvedere autonomamente alle proprie fondamentali esigenze, in relazione ad impedimenti "oggettivamente riscontrabili attraverso certificazioni, verifiche dirette, valutazioni di esperti";
- c) esistenza di situazioni a causa delle quali si configura un rischio di emarginazione ed esclusione sociale, con particolare attenzione verso la condizione sanitaria (individuale ed ambientale), la condizione abitativa, la condizione formativa e lavorativa, la situazione relazionale (familiare e territoriale).

Hanno priorità d'accesso ai Servizi/Interventi le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Articolo 7 – Selezione all'accesso - I.S.E. e I.S.E.E.

L'I.S.E. e l'I.S.E.E., così come definiti dalla normativa vigente, sono il principale requisito utilizzato per stabilire quale persona può accedere alle prestazioni sociali agevolate e/o in quale misura può riceverle e/o a quale costo.

I.S.E. ed I.S.E.E. sono definiti sulla base della D.S.U., redatta su apposita modulistica, finalizzata all'accesso ai Servizi/Interventi sottoposti all'I.S.E. o all'I.S.E.E., in base alla normativa vigente o al Disciplinare e alle procedure d'accesso specifiche previste per i Servizi/Interventi del vigente Piano Sociale di Zona.

Per i soli Servizi/Interventi rivolti, esclusivamente, alle persone diversamente abili, in situazione di handicap grave, oppure alle persone ultrasessantacinquenni, non autosufficienti – entrambi i requisiti devono essere certificati dall'A.S.L. competente -, l'eventuale quota di partecipazione alla spesa, dovuta dal beneficiario della prestazione sociale agevolata, è determinata sulla base dell'I.S.E.E. del solo beneficiario.

Nei casi sopra indicati, pertanto, la fascia d'accesso nella quale collocare la domanda di prestazione sociale agevolata non è riferita all'intero nucleo familiare previsto dalla D.S.U., bensì al solo beneficiario.

Nei casi in cui, dal confronto tra l'I.S.E.E. del nucleo familiare e l'I.S.E.E. del solo beneficiario, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la "ratio" della normativa quella di favorire il fruitore del servizio, deve essere preso in considerazione l'I.S.E.E. del nucleo familiare.

La procedura per il calcolo dell'I.S.E.E., relativo al solo beneficiario in possesso dei requisiti sopra indicati, è conforme alla procedura utilizzata per il calcolo dell'I.S.E.E. relativo all'intero nucleo familiare.

Per i Servizi/Interventi residenziali e semiresidenziali rientranti nelle prestazioni socio-sanitarie per le quali la normativa vigente prevede la compartecipazione tra A.S.L. e Comune, la partecipazione alla spesa da parte degli utenti, relativamente alla quota a carico del Comune, è calcolata sempre ed esclusivamente sulla base dell'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, in ogni caso, devono dichiarare le fonti di sostentamento, a qualsiasi titolo ne beneficino.

Le domande d'accesso ai servizi/interventi che non sono perfezionate, nei tempi richiesti, con la certificazione I.S.E.E. sono collocate, d'ufficio, in 5^a fascia d'accesso.

Le domande d'accesso ai servizi/interventi delle persone che non intendono presentare la propria certificazione I.S.E.E. sono collocate, d'ufficio, in 5^a fascia d'accesso.

Non rientrano nella disciplina dell'I.S.E. e I.S.E.E., oltre che i Servizi/Interventi rivolti alla generalità delle persone, i Servizi/Interventi che rivestono il carattere dell'immediatezza e dell'urgenza.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si riportano alcuni Servizi/Interventi, che rivestono il carattere dell'immediatezza e dell'urgenza, ai quali non si applicano, ovvero si applicano senza ritardare l'intervento, l'I.S.E. e l'I.S.E.E.:

- a) interventi disposti obbligatoriamente, oppure resi necessari, dall'intervento dell'autorità giudiziaria;
- b) interventi in favore delle persone soggette alla dipendenza da sostanze e a comportamenti pericolosi per la salute umana;
- c) interventi di prevenzione dei comportamenti pericolosi per la salute e l'incolumità, individuale e della comunità, con particolare attenzione alle "fasce deboli";
- d) interventi relativi ad emergenze sanitarie, abitative, relazionali.

Articolo 8 – Graduazione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

Per le prestazioni sociali agevolate relative ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di "fasce d'accesso" e, eventualmente, di "parametri ulteriori d'accesso".

La graduazione per l'accesso ai Servizi/Interventi, pertanto, è effettuata attraverso l'inserimento delle relative istanze nelle "fasce d'accesso" e eventualmente, se necessario, attraverso "i parametri ulteriori d'accesso".

Le "fasce d'accesso" hanno come parametro di riferimento il "Minimo Vitale".

8.1 - Minimo vitale

Il Minimo Vitale, considerato da questo Regolamento, equivale ad un valore dell'I.S.E. "tipo" pari all'importo del "trattamento minimo delle pensioni", determinato annualmente dall'I.N.P.S.¹, e riferito ad un nucleo familiare "tipo" composto da una sola persona e a cui non si applica nessun coefficiente ulteriore previsto dalla normativa che regola l'indicatore della situazione economica.

Il confronto tra il minimo vitale e l'I.S.E.E. determina la fascia d'accesso in cui si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata.

Ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, per i Servizi/Interventi rivolti alle persone diversamente abili, in situazione di handicap grave, oppure alle persone ultrasessantacinquenni, non autosufficienti, la fascia d'accesso nella quale collocare la domanda di prestazione sociale agevolata non è riferita all'intero nucleo familiare previsto dalla D.S.U., bensì al solo beneficiario.

8.2 - Fasce d'accesso

Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si individuano le seguenti "fasce d'accesso", cui corrispondono determinate quote di partecipazione alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata:

Prima fascia d'accesso

La prima fascia d'accesso è ripartita in due "sotto fasce", una "prioritaria" e l'altra "ordinaria".

¹ Per l'anno 2004 tale importo è pari a € 411,37 (corrispondente a € 5.347,79 su base annua)

Tale ripartizione consente di individuare la priorità da attribuire ai richiedenti le prestazioni sociali agevolate, qualora non sia possibile soddisfare tutte le domande di accesso che hanno diritto all'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa, ovvero alla quota massima di prestazione gratuita erogabile.

1^ fascia d'accesso "prioritaria"	= I.S.E.E. da zero al 50% del minimo vitale
partecipazione alla spesa ²	= esenzione totale
prestazione gratuita erogabile ³	= 100%
1^ fascia d'accesso "ordinaria"	= I.S.E.E. dal 51% al 100% del minimo vitale
partecipazione alla spesa	= esenzione totale
prestazione gratuita erogabile	= 100%

Altre fasce d'accesso

2^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 101% al 150% del minimo vitale
partecipazione alla spesa	= 25%
prestazione gratuita erogabile	= 75%
3^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 151% al 200% del minimo vitale
partecipazione alla spesa	= 50%
prestazione gratuita erogabile	= 50%
4^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 201% al 300% del minimo vitale
partecipazione alla spesa	= 75%
prestazione gratuita erogabile	= 25%
5^ fascia d'accesso	= I.S.E.E. oltre il 300% del minimo vitale
partecipazione alla spesa	= pagamento totale della prestazione
prestazione gratuita erogabile	= zero

Nel caso in cui la somma dovuta dal richiedente, quale partecipazione alla spesa, determina, per differenza sul reddito, un valore dell'I.S.E.E. che lo pone nella fascia d'accesso inferiore, lo stesso è considerato appartenente a questa ultima fascia ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione, della partecipazione alla spesa, ovvero per la quantificazione della prestazione gratuita da erogare; a tal fine, si prendono in considerazione le somme effettivamente spese dal richiedente l'anno precedente quello per il quale si richiede la prestazione, relativamente ai servizi/interventi previsti dal piano sociale di zona vigente per i quali si è partecipato alla spesa.

In presenza di azioni legali intraprese dai soggetti interessati nei confronti degli obbligati di cui agli artt. 33 e seguenti del codice civile, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti degli stessi, nei limiti prescritti dall'Autorità Giudiziaria.

8.3 – Parametri ulteriori d'accesso

Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si individuano determinati "parametri ulteriori d'accesso", aggiuntivi rispetto alle "fasce d'accesso", che rappresentano uno "svantaggio psico-socio-economico", al quale è attribuito un "peso", misurato in "punti", relativo al richiedente la prestazione sociale agevolata e al suo nucleo familiare.

Di seguito sono definiti i parametri ulteriori d'accesso ed il loro peso:

- a) collocazione in graduatoria = 1 punto

² Partecipazione alla spesa = costi a carico del richiedente la prestazione sociale agevolata

³ Prestazione gratuita erogabile = quantità della prestazione sociale agevolata erogabile, a titolo gratuito, al richiedente

- b) pagamento di fitti superiori agli importi definiti da accordi locali tra le parti, ai sensi della normativa vigente = 1 punto se superiore a tale importo e fino al 25% oltre lo stesso, 2 punti se superiore al 25% e fino al 50%, 3 punti se superiore al 50% e fino al 75%, 4 punti se superiore al 75%;
- c) spese sanitarie di importo superiore a € 100⁴ - così come definito per il calcolo dell'I.S.E.E. – sostenute durante i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda e documentate attraverso dichiarazione del medico curante = 1 punto se superiore a tale importo e fino al 50% oltre lo stesso, 2 punti se superiore al 50% e fino al 100%; 3 punti se superiore al 100% e fino al 300%; 4 punti se superiore al 300% e fino al 400%, 5 punti se superiore al 400%;
- d) per ogni persona minore di età a carico = 2 punti;
- e) per ogni persona abile al lavoro ed in età lavorativa, non occupata, parte del nucleo familiare e priva di risorse proprie = 1 punto fino a 30 anni di età; 2 punti da 31 a 45 anni di età; 3 punti oltre i 45 anni di età;
- f) per ogni persona di età superiore ai 65 anni, con un reddito, annuo e personale, di importo non superiore a quello dell'assegno sociale = 2 punti;
- g) per ogni persona con invalidità, certificata, fino al 66% = 1 punto;
- h) per ogni persona con invalidità, certificata, superiore al 66% e fino al 74% = 2 punti.
- i) per ogni persona con invalidità, certificata, dal 74% e fino al 99% = 3 punti;
- j) per ogni persona con invalidità, certificata, del 100% = 4 punti;
- k) per ogni persona diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, qualora non sia certificata alcuna invalidità = 2 punti;
- l) per ogni persona diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 2 L. 104/92, qualora non sia certificata alcuna invalidità = 1 punto;
- m) per ogni persona diversamente abile che percepisce la misura dell' "indennità di frequenza" = 4 punti;
- n) per ogni persona separata legalmente o divorziata, con un reddito, annuo, personale di importo non superiore a quello dell'assegno sociale, che non percepisce, a nessun titolo, assegni di mantenimento = 2 punti, con figli minori d'età a carico si aggiunge un punto per ciascuno di essi;
- o) per ogni persona che versa, a seguito di separazione legale o divorzio, assegni di mantenimento = 1 punto;
- p) per ogni persona vedova, con un reddito, annuo, personale di importo non superiore a quello dell'assegno sociale = 2 punti, con figli minori d'età a carico si aggiunge un punto per ciascuno di essi;
- q) per ogni persona coniugata o convivente con partner detenuto, la quale abbia un reddito, annuo, personale di importo non superiore a quello dell'assegno sociale = 2 punti, con figli minori d'età a carico si aggiunge un punto per ciascuno di essi;
- r) per ogni persona ex-detenuta (entro sei mesi dalla data di immissione in libertà) = 3 punti;
- s) per ogni persona ex-detenuta (entro un anno dalla data di immissione in libertà) = 1 punto;
- t) per nuclei familiari che vivono in abitazioni igienicamente e/o strutturalmente inadeguate (condizione accertata attraverso certificazioni tecniche di uffici competenti) = 2 punti;
- u) per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono da sole = 2 punti;
- v) per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono in coppia (entrambi ultrasessantacinquenni) = 1 punto (alla coppia);
- w) per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono sole con persona diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 = 4 punti;
- x) per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono in coppia (entrambi ultrasessantacinquenni) con persona diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 = 2 punti (alla coppia);

⁴ Riferiti all'anno 2002 e rivalutati, annualmente, sulla base dell'indice I.S.T.A.T.

- y) per le persone prive di parenti obbligati agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 del codice civile) = 2 punti;
- z) per i beneficiari di Servizi/Interventi di cui all'art. 7, comma 3, del presente Regolamento, con riferimento al valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare, si provvede all'attribuzione di 2 punti per ciascuna fascia d'accesso, di cui all'art. 8.2 del presente Regolamento, inferiore alla 5[^] (2 punti alla 4[^] fascia, 4 punti alla 3[^], 6 punti alla 2[^], 8 punti alla 1[^]);
- aa) per i nuclei familiari in cui i componenti che producono reddito risultano ricoverati in strutture ospedaliere per almeno un mese, ovvero effettuano presso tali strutture ricoveri reiterati, almeno 3, anche se in day hospital, nell'arco dell'ultimo anno = da 1 a 3 punti, secondo la valutazione professionale dell'Ufficio Servizi Sociali;
- bb) per le situazioni reali di disagio psico-socio-sanitario-educativo-ambientale, non prevedibili dai sopraccitati parametri ulteriori di accesso, in seguito ad indagine sociale, formalizzata in idonea relazione del servizio sociale professionale competente per territorio = da 1 a 5 punti.

L'indagine sociale, effettuata dagli operatori sociali professionali in forza agli Uffici Servizi Sociali, deve essere orientata ad individuare il bisogno e/o l'esigenza di interventi individualizzati che non siano rappresentati adeguatamente dai parametri ulteriori d'accesso alle prestazioni offerte, compensando i limiti fisiologici connessi dalla preconstituita rigidità della codificazione dei requisiti d'accesso alle prestazioni stesse.

L'indagine sociale, pertanto, deve considerare le "storie individuali", le quali soltanto attraverso percorsi/processi d'aiuto personalizzati acquistano significato.

Se ricorrono, simultaneamente, diversi parametri ulteriori d'accesso, il loro peso, espresso in punti, si somma.

Per le domande d'accesso che dovessero essere caratterizzate dal medesimo peso, è data priorità a quelle presentate precedentemente, sulla base della numerazione progressiva definita dal protocollo con cui la stessa domanda è stata recepita dall'Amministrazione competente.

Per le domande che beneficiano di fonti ulteriori di sostentamento, si procede alla valutazione, d'ufficio, dell'entità delle stesse e se ne da conto nell'indagine sociale.

8.4 - Situazioni particolari

I beneficiari della prestazione “reddito di cittadinanza” sono immessi in via prioritaria nelle graduatorie dei Servizi, limitatamente alle risorse ad essi destinate dalla normativa vigente.

L'immissione in via prioritaria nelle graduatorie dei Servizi è altresì riservata ai cittadini/utenti per i quali tale priorità è definita da specifiche normative.

Per le persone affette da patologia in fase “terminale” oppure dimesse da strutture sanitarie che, dietro motivata e dettagliata richiesta della struttura sanitaria, necessitano di assistenza e risultano prive di familiari in grado di assisterle, o comunque in situazioni di gravissimo rischio, personale e/o familiare, si procede in via prioritaria e urgente, garantendo l'accesso ai Servizi/Interventi richiesti, anche differendo la valutazione della partecipazione alla spesa, e l'eventuale recupero dei crediti, nonché il successivo reinserimento nella graduatoria ordinaria, una volta superata la situazione di emergenza.

Le persone che richiedano prestazioni sociali agevolate, soggette a partecipazione alla spesa che gli stessi non siano in grado di corrispondere con risorse finanziarie, possono richiedere all'Amministrazione di porre in essere atti esecutivi o conservativi relativi ai loro beni (a titolo esemplificativo si citano: iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari; alienazione consensuale dei beni mobiliari del debitore; beni mobili; altro).

Le famiglie affidatarie di cittadini/utenti dell'Ambito Territoriale che fanno richiesta di Servizi/Interventi del Piano Sociale di Zona, ritenuti necessari dal Servizio Sociale competente, nell'ambito del Progetto di Intervento Individualizzato delle persone in affidamento, sono collocati di diritto nella prima fascia d'accesso, di cui al presente Regolamento.

8.5 - Graduatoria

Qualora le risorse disponibili per un determinato Servizio/Intervento non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno, si procede alla formazione di una graduatoria, stilata assegnando ad ogni richiedente, sulla base dei requisiti dichiarati nella domanda d'accesso:

1. la corrispondente "fascia di accesso";
2. il corrispondente peso previsto dai "parametri ulteriori d'accesso".

La prestazione deve essere differenziata, quantitativamente, sia tra le fasce, sia all'interno della stessa fascia in ragione del punteggio che è stato attribuito a ciascun richiedente.

Non si dà luogo all'attribuzione di prestazioni per i richiedenti che si collocano in fasce superiori, se le risorse disponibili per la fascia inferiore non sono sufficienti a soddisfare tutti i richiedenti, almeno nella misura minima prevista dagli standard di qualità del Piano Sociale di Zona vigente, individuati nei disciplinari per l'accesso ai singoli servizi/interventi (gli standard di qualità, di norma, sono relativi al minimo di ore di servizio erogate, al minimo importo delle prestazioni monetarie erogate, al minimo rapporto numerico previsto tra operatore e utente).

Per quanto riguarda le graduatorie relative ai servizi/interventi che prevedono l'erogazione di prestazioni commisurate in ore, la 1^a fascia prioritaria e la 1^a fascia ordinaria sono considerate fascia unica (in quanto per entrambe non è prevista la compartecipazione dell'utente alla spesa).

Nel caso in cui le risorse disponibili per l'erogazione della prestazione non siano sufficienti a garantire lo standard minimo di qualità a tutti i richiedenti, si procede a soddisfare le relative domande attribuendo le risorse previste dallo standard minimo ai richiedenti, fino ad esaurimento delle stesse, seguendo l'ordine stabilito dal peso dei parametri ulteriori d'accesso e, a parità di punteggio, secondo l'ordine di arrivo della domanda al protocollo.

Nel caso in cui le risorse disponibili per l'erogazione della prestazione siano superiori a quelle necessarie a garantire lo standard minimo di qualità a tutti i richiedenti, si procede alla loro assegnazione in base alle priorità emergenti dal Progetto Individualizzato d'Intervento, redatto dall'Ufficio Servizi Sociali.

8.6 - Graduatoria permanente

Le persone che presentano domanda per l'accesso ai Servizi/Interventi vengono inserite in specifiche graduatorie formulate sulla base del presente articolo.

In seguito alla pubblicazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande per l'accesso ai Servizi/Interventi, e alla loro successiva valutazione da parte degli Uffici Servizi Sociali, vengono formulate le graduatorie degli aventi diritto.

Le persone possono comunque presentare, anche successivamente alla formulazione delle graduatorie, domanda di accesso ai Servizi/Interventi: le graduatorie degli aventi diritto sono da intendersi, pertanto, come graduatorie aperte.

Le graduatorie aperte sono soggette a "scorrimento" e a "revisione annuale".

Lo scorrimento della graduatoria è subordinato alla disponibilità di risorse destinate alla realizzazione del relativo Servizio/Intervento (derivante, a titolo esemplificativo, da nuovi finanziamenti, da aventi diritti che non usufruiscono più della prestazione loro assegnata), e prevede l'accesso alle prestazioni da parte del primo richiedente che ne ha diritto, sulla base della priorità che occupa nella stessa graduatoria.

Nel caso in cui la graduatoria non sia "scorribile" per mancanza di richiedenti, si procede all'aggiornamento della stessa, sulla base delle domande d'accesso pervenute successivamente alla formazione della graduatoria.

La revisione annuale delle graduatorie è effettuata in seguito alla pubblicazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande per l'accesso ai Servizi/Interventi, e alla loro successiva valutazione da parte degli Uffici Servizi Sociali.

In occasione della revisione annuale delle graduatorie, gli Uffici Servizi Sociali valutano:

1. le domande già inserite nelle precedenti graduatorie, verificando che i requisiti in esse dichiarati siano aggiornati;
2. le domande pervenute dopo la formulazione delle precedenti graduatorie e prima dei termini previsti dal nuovo Bando pubblico per l'accesso ai Servizi/Interventi, verificando che i requisiti in esse dichiarati siano aggiornati;
3. le nuove domande giunte nei termini previsti dal nuovo Bando pubblico per l'accesso ai Servizi/Interventi.

Sulla base di tale valutazione sono formulate le nuove graduatorie.

Qualora il destinatario non risulti utilmente collocato nella graduatoria di accesso, può richiedere l'erogazione del Servizio/Intervento pagando per intero il costo dello stesso.

Articolo 9 – Tariffe e partecipazione alla spesa degli utenti

Le tariffe dei Servizi/Interventi a domanda sono determinate annualmente, d'ufficio, e successivamente sottoposte all'approvazione del Coordinamento Istituzionale e della Giunta Comunale dell'Ente Capofila, in relazione al costo del Servizio/Intervento e alla disponibilità finanziaria determinata dall'Amministrazione.

La partecipazione alla spesa da parte dei fruitori dei Servizi/Interventi, nell'ambito delle percentuali stabilite dall'art. 8 del presente Regolamento e salvo ulteriori definizioni previste nei disciplinari d'accesso agli specifici Servizi/Interventi, è calcolata in base all'importo delle tariffe dei Servizi/Interventi, così come determinate al primo comma del presente articolo.

Articolo 10 – Controllo dei requisiti d'accesso

I requisiti dichiarati dalle persone, per accedere ai Servizi/Interventi, devono essere verificati utilizzando ogni fonte utile di informazione.

Controlli diretti su specifiche autocertificazioni possono essere effettuati, in qualsiasi momento, su segnalazione di soggetti legittimati in tal senso dalla normativa vigente.

Gli uffici competenti possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli sulla persistenza delle situazioni in base alle quali sono stati erogati i Servizi/Interventi.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendacio, l'Amministrazione, attraverso gli Uffici competenti, adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi.

Le procedure operative utilizzate per effettuare i succitati controlli dei requisiti d'accesso sono definite da specifico disciplinare.

Articolo 11 – Diffusione e pubblicizzazione

Tutti i Servizi/Interventi sono pubblicizzati in ogni forma idonea alla diffusione delle informazioni (carta dei servizi, contatti telefonici, lettere, e-mail, siti inter-net, pubblicazioni, stampa, radio, televisione, Agenzie territoriali, Enti pubblici e privati, altri canali e mezzi di comunicazione).

I Servizi/Interventi stabili sono pubblicizzati periodicamente, i Servizi/Interventi non stabili sono pubblicizzati attraverso campagne specifiche.

L'onere della pubblicizzazione dei Servizi/Interventi è a carico dell'Amministrazione, attivata in tal senso dagli Uffici Servizi Sociali.

Gli strumenti utilizzati per la pubblicità dei Servizi/Interventi devono specificare le modalità ed i requisiti di accesso agli stessi, la normativa di riferimento, nonché ogni altra informazione necessaria per garantirne la disponibilità, l'accesso e la fruibilità.

Gli aventi diritto che sono stati beneficiari di interventi economici e di prestazioni sociali agevolate sono inseriti, ai sensi della normativa vigente, in albo pubblico.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, sono trattati per lo svolgimento dei procedimenti per i quali si richiede l'intervento, gli stessi sono, altresì, comunicati agli altri Soggetti connessi al procedimento sia per le fasi istruttoria, concessoria ed erogatoria, sia

per la pianificazione, la programmazione, la progettazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo relativi all'implementazione dei Servizi/Interventi.

Articolo 12 – Elaborazione, conservazione e archivio delle domande di accesso e dei documenti relativi - Riservatezza

Gli Uffici Servizi Sociali, sono responsabili della conservazione/archiviazione delle domande di accesso ai Servizi/Interventi e di ogni documento relativo alle stesse.

Per ciascuna persona che accede agli Uffici Servizi Sociali è attivato un processo di documentazione conforme alle esigenze del Sistema Informativo dei Servizi Sociali e del Processo di Valutazione delle prestazioni erogate.

L'archivio, oltre a rappresentare la memoria pubblica dell'attività svolta nel settore dei Servizi Sociali, è garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché strumento per la misurazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo degli interventi effettuati.

I dati delle persone che accedono ai Servizi/Interventi sono trattati esclusivamente ai fini della gestione amministrativa e tecnico-scientifica del procedimento che li riguarda, nonché degli adempimenti relativi all'obbligo dell'Ente Locale in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi all'accesso ai Servizi/Interventi, in ogni caso, deve essere conforme al D.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutti i procedimenti e gli interventi realizzati, gli operatori impegnati nell'implementazione del Piano Sociale di Zona sono tenuti a garantire il segreto professionale e quello d'ufficio, ogni violazione di tale segreto è oggetto di sanzione ai sensi della normativa vigente.

L'accesso alle informazioni relative all'utenza, in particolare, è riservato agli assistenti sociali che operano presso gli Uffici Servizi Sociali, nonché ai responsabili dell'Area Tecnico-Scientifica dell'Ufficio di Piano di Zona, al Dirigente dell'Ufficio per i Servizi Sociali dell'Ente competente territorialmente per la presa in carico dell'utente, all'Autorità Giudiziaria e ad altre Autorità Istituzionali nei casi previsti dalla normativa vigente, al diretto interessato previa sua richiesta scritta e compatibilmente con la normativa vigente, agli altri operatori del Piano Sociale di Zona esclusivamente nel caso in cui l'accesso sia necessario per il procedimento di cui sono incaricati, al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali dell'Ente competente territorialmente, esclusivamente nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo politico sulla gestione e comunque nel rispetto del segreto cui sono tenuti i tecnici.

Articolo 13 – Istruttoria, erogazione, variazione, cessazione, sospensione e rinuncia delle prestazioni

13.1 – Istruttoria ed erogazione

Le domande di accesso alle prestazioni sono soggette a specifica istruttoria, espletata dall'Ufficio Servizi Sociali, anche in sinergia con altri Uffici e/o Istituzioni competenti per il procedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, in ogni caso, deve dare corso all'avvio del procedimento nei tempi previsti dalla normativa vigente, entro tale termine, pertanto, lo stesso deve comunicare al richiedente la prestazione l'esito della relativa domanda d'accesso.

L'istruttoria delle domande d'accesso può prevedere eventuali integrazioni alle stesse, comunicate dall'Ufficio Servizi Sociali al richiedente le prestazioni, finalizzate al perfezionamento dell'indagine sociale, agli adempimenti previsti dal Sistema Informativo dei Servizi Sociali e dal Processo di Valutazione delle prestazioni erogate, alla certificazione della qualità delle prestazioni erogate.

L'integrazione dell'istruttoria può essere realizzata sia attraverso richiesta di ulteriore documentazione, sia attraverso l'attivazione degli strumenti del servizio sociale professionale (visite

domiciliari, colloqui finalizzati, équipe integrate con referenti formali e non, competenti/significativi per lo specifico procedimento, ...).

Le prestazioni sono erogate nei tempi previsti per gli specifici Servizi/Interventi, secondo principi di priorità e celerità, nei limiti delle risorse disponibili.

L'inizio dei Servizi/Interventi è, di norma e compatibilmente con la natura dello stesso, concordato dall'Ufficio Servizi Sociali con i destinatari; nel darne comunicazione a questi ultimi si forniscono le informazioni essenziali relative al Servizio/Intervento, compresa l'eventuale quota di partecipazione alla spesa. I destinatari, ovvero chi ne esercita la tutela, a seconda della tipologia del Servizio/Intervento, possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, la comunicazione di inizio dello stesso, come condizione preliminare per l'erogazione.

Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza, previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; tale emergenza deve essere relazionata dall'Ufficio Servizi Sociali, che provvede agli adempimenti conseguenti.

Di norma la prestazione è erogata in favore del richiedente o della persona alla quale la domanda di accesso fa riferimento.

La prestazione può essere erogata ad una persona diversa dal richiedente in casi eccezionali di "conflittualità" e/o "incompatibilità" (tale da determinare il "non corretto utilizzo" della prestazione erogata) tra lo stesso e le persone che compongono il relativo nucleo familiare, ovvero tra lo stesso e la situazione di disagio che, eventualmente, lo interessa. Tali situazioni devono essere relazionate dall'Ufficio Servizi Sociali, che provvede agli adempimenti conseguenti.

13.2 - Variazione

Ogni variazione nell'erogazione del Servizio/Intervento è disposta, eventualmente in accordo con il destinatario, dall'Ufficio Servizi Sociali, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso.

La variazione è comunicata allo stesso in maniera da esplicitarne le motivazioni e le nuove modalità.

13.3 – Cessazione, sospensione e rinuncia dell'erogazione

La cessazione o la sospensione dell'erogazione del Servizio/Intervento sono disposte dall'Ufficio Servizi Sociali, su richiesta del destinatario, ovvero quando vengono meno le condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.

La cessazione o la sospensione dell'erogazione possono essere disposte, inoltre, qualora il destinatario non usufruisca del Servizio/Intervento, senza fornire adeguata motivazione, per un numero di prestazioni e/o per un tempo definiti dal Disciplinare e dalle procedure specifiche per l'accesso a ciascun Servizio/Intervento.

La cessazione o la sospensione sono comunicate, dall'Ufficio Servizi Sociali, al destinatario con riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.

La rinuncia alle prestazioni da parte del destinatario deve essere comunicata formalmente dallo stesso; la rinuncia comporta, in ogni caso, il rispetto di ogni impegno assunto e concretizzatosi fino alla data dell'effettiva rinuncia alla prestazione (es. partecipazione alla spesa, patto sociale eventualmente sottoscritto per l'accesso a specifici interventi, ...).

Articolo 14 – Ricorsi e Reclami

Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta oppure vogliono segnalare disfunzioni, possono presentare reclamo, tramite l'Ufficio Servizi Sociali di residenza, indirizzato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona e, per conoscenza, al responsabile dell'Area Sistema Informativo dei servizi sociali e Valutazione.

Il reclamo è sottoposto all'attenzione di una "Commissione di Tutela" composta da rappresentanti di organizzazioni sindacali, di associazioni dei consumatori, di organismi del Terzo Settore, del Coordinamento Istituzionale e dell'Ufficio di Piano di Zona.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona, su indicazione della Commissione di Tutela, provvede a dare formale risposta entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo.

Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta, possono presentare ricorso motivato al Sindaco del Comune di residenza, entro 15 giorni dalla pubblicizzazione/comunicazione del non diritto, o del parziale diritto, di accesso alla prestazione.

Il Sindaco, sentito il responsabile del procedimento oggetto del ricorso, risponde entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, o disporre specifiche indagini, il Sindaco né da notizia al ricorrente, interrompendo i termini per fornire la risposta per un periodo massimo di 60 giorni.

Il Sindaco può, compatibilmente con la normativa di riferimento dell'Amministrazione, delegare a svolgere le proprie funzioni, relativamente a quanto previsto dal presente articolo, il difensore civico, ovvero altra figura istituzionale a tal scopo deputata.

Articolo 15 – Recupero crediti

L'Amministrazione può intraprendere atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse (a titolo esemplificativo si citano: iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari; espropriazione dei beni del debitore o degli eredi che ne beneficino; alienazione consensuale dei beni mobiliari del debitore o degli eredi che ne beneficino; altro).

In ogni caso di morosità e/o inadempienza, l'Amministrazione si riserva di adottare le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Articolo 16 – Partecipazione attiva dei destinatari

Le forme e le modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei destinatari che accedono ai Servizi/Interventi - alla pianificazione, alla programmazione, alla progettazione, alla gestione, al monitoraggio, alla verifica, alla valutazione ed al controllo -, sono previste dal vigente Piano Sociale di Zona, nonché dal Disciplinare e dalle specifiche procedure di gestione di ciascun Servizio/Intervento e nella relativa "carta dei servizi".

16.1 – Accesso agli atti amministrativi

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 17 – Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi

17.1 – Norma generale

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, indica, **in via generale e programmatica**, le modalità per l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona.

Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rimanda ai Disciplinari relativi agli stessi.

Ogni Servizio/Intervento previsto dal vigente Piano Sociale di Zona, infatti, rappresenta la risposta ad una domanda complessa, rispetto alla quale l'équipe dell'Ufficio di Piano di Zona stabilisce, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, le modalità, i tempi, le

caratteristiche peculiari e ogni altro aspetto “dedicato”, necessari a definirne l’accesso più adeguato alle esigenze dei destinatari per i quali è stato programmato.

Coerentemente con tale impostazione, il presente Regolamento per la gestione del “sistema locale integrato dei Servizi/Interventi sociali” si configura, secondo la normativa vigente, come un “modello operativo dinamico, flessibile, individualizzato”, realmente in grado di adattarsi alle informazioni relative all’efficacia, all’efficienza, all’economicità e alla qualità sociale degli interventi, rilevate dal sistema informativo dei servizi sociali, mediante il processo di valutazione e controllo del Piano Sociale di Zona.

Il presente Regolamento rappresenta, in sintesi, l’insieme delle regole di gestione trasversali a tutti i Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona, che si completano con i Disciplinari specifici per ciascun Servizio/Intervento.

17.2 - Presa in carico

Gli Uffici Servizi Sociali, per ogni richiesta di intervento, effettuano una presa in carico progressiva, dall’orientamento alla definizione della domanda, dalla registrazione dell’accesso alla redazione del piano d’intervento individualizzato, dall’avvio dell’intervento alla valutazione dello stesso.

Nella fase della definizione del piano d’intervento individualizzato, particolare diligenza professionale deve essere posta nella valutazione del coinvolgimento delle persone “socialmente significative”, con esplicito riferimento alle persone di cui all’art. 433 del codice civile, che possono e/o devono essere parte attiva del processo d’intervento sociale.

Il fine di tale coinvolgimento è quello di verificare e sollecitare l’attivazione della rete sociale della persona che accede al sistema integrato dei Servizi/Interventi sociali, nonché di promuovere l’assunzione di responsabilità, civile e morale, delle persone obbligate (es. tutele, art. 433 C.C., affidamenti, ...).

17.3 – Prestazioni socio-sanitarie integrate (L.E.A.)

Le modalità per accedere alle prestazioni socio-sanitarie di cui alla normativa che disciplina i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (L.E.A.) sono definite da specifici protocolli operativi, tra Piano Sociale di Zona e A.S.L., i cui contenuti sono diffusi attraverso i competenti uffici del Piano Sociale di Zona e dell’A.S.L.. In tal caso il presente regolamento deve, necessariamente, integrarsi con la regolamentazione prevista dall’A.S.L..

17.4 – Prestazioni integrate con altre Agenzie Sociali Territoriali

Le modalità di integrazione tra le prestazioni previste dal Piano Sociale di Zona ed eventuali ulteriori prestazioni erogate dalle altre Agenzie Sociali Territoriali sono definite da specifici protocolli operativi tra le parti, i cui contenuti sono diffusi attraverso gli uffici del Piano Sociale di Zona e delle stesse Agenzie Sociali Territoriali. In tal caso il presente regolamento deve, necessariamente, integrarsi con l’eventuale regolamentazione definita nei succitati protocolli operativi.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.